



**OGGETTO:** regolamentazione provvisoria dei rapporti negoziali in essere con la ditta Esaote spa; contratti di fornitura stipulati “a valore economico” per una copertura presunta triennale dei fabbisogni dell’Ospedale di Sassuolo.

**Premesso** che in ambito ospedaliero risultano in essere prestazioni svolte all’occorrenza dall’operatore economico Esaote spa (Partita IVA: 05131180969) con sede in Via Enrico Meloni, 77 - 16152 Genova (GE) riferite prevalentemente ai servizi di manutenzione di dispositivi medici prodotti dalla ditta Esaote medesima.

**Ravvisato** che si rende pertanto necessario ed opportuno, nel rispetto del vigente quadro normativo di riferimento, disciplinare le prestazioni chieste al suddetto operatore economico, con apposito contratto strutturato e di durata, che tenga conto della natura delle attività da svolgere, della loro numerosità e dell’aspetto economico da corrispondere.

**Esaminato** in tal senso l’art. 17 comma 1 del vigente Codice dei Contratti pubblici, che così testualmente recita: *prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.*

**Atteso** che, in applicazione a tale norma, appare quindi necessario precisare che la fattispecie contrattuale in argomento è caratterizzata da prestazioni a priori non prevedibili, riferite alla sostituzione per mancata riparazione di apparecchiature biomediche o alla fornitura di dispositivi medici pluriuso somministrati dallo stesso operatore economico.

**Tenuto presente** che il pacchetto complessivo annuo delle sopraindicate attività erogate dalla ditta Esaote spa ammonta, per la quota forniture, ad € 60.000,00 iva esclusa, voci di costo da ritenersi “infungibili” trattandosi di dispositivi medici associati ad apparecchiature biomediche, che comportano l’impiego del solo materiale dedicato fornito dalla ditta stessa, quali sonde ecografiche standard, sonde ecografiche speciali, carrelli ed altri accessori dedicati, secondo quanto riportato nella dichiarazione appositamente acquisita e agli atti dalla ditta esclusivista Esaote spa.

**Dato atto** quindi che, stante la condizione di provata infungibilità, appare opportuno stipulare con la ditta Esaote spa, limitatamente alle prestazioni sopra indicate, un contratto di acquisizione strutturato del valore economico di € 60.000,00 iva esclusa, idoneo a soddisfare le esigenze dell’Ospedale di Sassuolo spa per un triennio, precisando fin da ora che: 1) al raggiungimento del predetto importo il contratto si risolverà di diritto senz’altra formalità e che la prosecuzione dell’attività oltre tale termine andrà regolamentata con ulteriore espresso atto; 2) è onere del contraente verificare il mantenimento della condizione d’infungibilità sul mercato e di comunicare all’Ospedale di Sassuolo eventuali variazioni, al verificarsi delle quali potrà stipularsi un nuovo contratto con modalità diverse d’individuazione del contraente, anche in una logica di concorrenza e di selezione del mercato. L’Ospedale di Sassuolo si riserva, tuttavia, ogni più ampia facoltà di vigilanza in proposito e di assumere tempestivamente le azioni correttive necessarie a fronte dell’eventuale modifica della condizione d’infungibilità.

**Acclarato** pertanto che la fornitura dei dispositivi medici posti in commercio da Esaote spa, può ritenersi legittimamente erogata dalla stessa ditta in qualità di fabbricante dei dispositivi in trattazione.

**Ritenuto** quindi di disciplinare nel precedente modo le prestazioni da svolgere “medio tempore” dalla ditta Esaote spa, in attuazione altresì al documento di Audit interno sottoscritto in data 06/05/2024 ed aggiornato con determina n. 24 del 30/01/2026, depositati entrambi agli atti.

**Precisato** che il presente provvedimento, inquadrato nella tipologia di procedimento "Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi" sarà posto in pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

**Attesa** la conseguente opportunità di procedere nel modo sopra indicato.

**Accertato** infine che il RUP dichiara l'inesistenza a proprio carico di situazioni di conflitto d'interessi, anche soltanto potenziali.

#### DETERMINA

- ✓ Di regolamentare secondo le modalità indicate in narrativa e che s'intendono integralmente qui riportate, le prestazioni contrattuali di diversa natura tecnica svolte presso l'Ospedale di Sassuolo dalla ditta Esaote spa (Partita IVA: 05131180969) con sede in Via Enrico Meloni 77, 16152 Genova (GE);
- ✓ Di dare atto che la presente regolamentazione contrattuale riveste comunque carattere provvisorio, essendo direttamente collegata alle condizioni indicate in premessa, ovvero al mantenimento dell'infungibilità in capo al fornitore per le attività descritte in precedenza;
- ✓ Di riservare pertanto ad altri atti la disciplina delle successive fasi procedurali a regolamentazione di tali contratti;
- ✓ Di indicare infine come Rup, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del vigente Codice dei Contratti Pubblici Stefano Rivetti e come Rup di fase per l'individuazione del contraente, Andrea Ferroci.

Su proposta	 Mariangela Padalino 16.04.2026 09:54:52 GMT+02:00	Mariangela Padalino
Visto		Stefano Rivetti 
Visto	 ANDREA FERROCI 21.04.2026 15:42:22 GMT+02:00	Andrea Ferroci
Visto	 Andrea Carbini 16.04.2026 11:04:38 GMT+02:00	Andrea Carbini
Visto	 Gianluca Bagnoli 21.04.2026 14:52:34 GMT+01:00	Gianluca Bagnoli
Autorizza		Stefano Reggiani